

S. 8548/17

TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al R.G. N. 31706/14 promossa

DA

elettivamente domiciliato presso
rappresentato e difeso con procura a margine del ricorso
- ricorrente -

CONTRO

in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. M.
Boffoli che lo rappresenta e difende - resistente -

. in liquidazione in persona del legale rapp.te p.t. - contumace -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della [redacted] con la qualifica di operaio pulitore e di avere reso la propria prestazione presso il cantiere [redacted] alla stessa affidato con contratto di subappalto da parte della convenuta [redacted] consortile (a sua volta appaltatrice della committente convenuta [redacted]), ha chiesto al Giudice di condannare le parti convenute, in solido, al pagamento in suo favore della somma complessiva di cui in atti, oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di lite. A fondamento della domanda, lo si rileva in sintesi, dopo aver descritto le mansioni svolte, ha addotto di non aver percepito nella giusta misura il TFR, i ratei 13^a e 14^a, la retribuzione per ferie e permessi non goduti e il trattamento infortunio periodo febbraio-maggio 2014; ha invocato la piena applicabilità all'ipotesi in esame della disposizione di cui all'art. 1676 c.c.; ha allegato conteggi.

. si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto; ha anche chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva per il periodo successivo al 11.2.14, riferendo altresì di avere già corrisposto al lavoratore la somma di euro 3.592,58, come da documentazione allegata. Non si è costituita in giudizio la



Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo nel corso dell'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto ai rapporti di debito/credito tra il _____ e _____

Le circostanze indicate da parte ricorrente relativamente alle modalità di effettuazione di prestazione lavorativa alle dipendenze della convenuta nell'ambito del rapporto di subappalto intercorso come in atti non sono state espressamente contestate da _____; la stessa, in sede di memoria di costituzione, ha infatti sostanzialmente sostenuto, in punto di fatto, di avere già corrisposto al ricorrente quanto qui richiesto, senza contestare le circostanze di fatto tempestivamente dedotte in ricorso in relazione alla prestazione lavorativa per cui è causa; ha anche sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo successivo al 11.2.14, data di cessazione dell'appalto con _____

Non risultano dunque in contestazione: 1) né l'esistenza di rapporto lavorativo subordinato tra il lavoratore e la _____; 2) né l'affidamento a quest'ultima, da parte della _____ dell'esecuzione di lavori cui il _____ è stato adibito; 3) né, infine, l'esistenza di rapporto di appalto tra _____

Nel costituirsi in giudizio la stessa società ha allegato in atti documentazione attestante l'intervenuto versamento in favore del ricorrente, in data 31.3.15, della somma di euro 3.592,58 (cfr. doc. 3 fascicolo _____); la stessa difesa del _____, nel corso dell'udienza del 22.10.15, ha dato atto di tale circostanza, non opponendosi alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed insistendo per la condanna della sola società _____ alla corresponsione della somma di euro 1.147,52, (rettificata, in sede di note, nell'importo di euro 2.317,97).

Non emergono ragioni per ritenere _____ responsabile delle retribuzioni spettanti al lavoratore per il periodo successivo al 11.2.14, data in cui, a causa di inadempienze, è anticipatamente cessato l'appalto in essere con _____ società consortile (cfr. docc. 4 e 5); ciò, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1676 c.c., che consente azione diretta del dipendente dell'appaltatore nei confronti del committente solo quanto al credito maturato dal lavoratore per l'attività prestata in favore del committente.



I riscontri documentali emersi nel giudizio ed il comportamento processuale della convenuta la _____ che, rimanendo contumace, non ha dimostrato di avere provveduto all'integrale pagamento delle spettanze del _____ - inducono a concludere nel senso della condanna della stessa al pagamento in suo favore della somma di euro 2.317,97, che appare correttamente quantificata e non è stata oggetto di specifica contestazione, oltre accessori (per come precisata alla pag. 2 delle note autorizzate, in cui si dà atto che per mero errore materiale è stato in un primo momento indicato, quale cifra ancora spettante dopo l'intervenuto pagamento da parte di _____, l'importo di euro 1.147,52)

Le spese seguono la soccombenza quanto ai rapporti _____; sono compensate per metà tra il lavoratore ed _____, atteso l'intervenuto pagamento - nel corso del giudizio - della somma a suo carico, restando la stessa società onerata della restante metà delle spese.

Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

- dichiara la cessazione della materia del contendere tra ricorrente ed _____; dichiara il difetto di legittimazione passiva di _____ quanto al credito azionato per il periodo successivo al 11.2.14; condanna la _____ in liquidazione a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.317,97, con accessori; compensa per metà le spese di lite tra ricorrente ed _____, che condanna alla restante metà delle spese, liquidate in euro 650,00, oltre accessori, da distrarsi; condanna la _____ I soc. coop. in liquidazione alle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.300,00, oltre accessori, da distrarsi.

Roma, 19.10.17

Il Giudice
(Laura Baiardi)

~~IL CANCELLIERE~~
11/10/2017

Depositato in Cancelleria
Roma, il 15/10/2017



~~IL CANCELLIERE~~
11/10/2017